

PROPOSTA DI LEGGE


N.ro 259/10[^]

2^a COMM. CONSILIARE

SIAO
P. G. et. d.
JGL

Consiglio Regionale della Calabria

X Legislatura



**"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
26 novembre 2001, n. 29**

*Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna
nelle acque interne della Regione Calabria.*

(BUR n. 104 dell'1 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 1)

Proposta di Legge Regionale

presentata dall'On. Giuseppe Giudiceandrea

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 29275 del 6/7/2017

Classificazione 2-5

Art. 1

1. L'articolo 11 comma viene così modificato. Dopo il comma 3 lettera D si aggiunge:
e) Tipo E: riservata agli ospiti/turisti occasionali. I permessi d'ospite di pesca dilettantistica a favore di familiari o accompagnatori possono essere acquistati esclusivamente da pescatori in possesso di licenza governativa valida sul territorio italiano. Tali permessi possono avere validità giornaliera , ovvero fino a un massimo di 30 giorni. Il permesso d'ospite potrà essere acquistato presso le associazioni e organizzazioni riconosciute, ovvero presso alberghi e attività commerciali a tale scopo autorizzate. Il costo degli stessi sarà determinato con atto successivo.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Relazione

Con la presente legge si formula la modifica dell'art. 11 della L.R. 29 del 26 novembre 2001 nel senso di permettere a quanti presenti sul nostro territorio regionale di potere praticare la pesca sportiva occasionale attraverso l'istituzione dei permessi d'ospite. Questi permessi sono difatti rivolti a quanti che in compagnia di una persona munita di regolare licenza di pesca con validità su tutto il territorio nazionale possono decidere di passare una giornata diversa attraverso proprio la pesca sportiva dilettantistica. Questa ulteriore modalità di concessione di un permesso temporaneo contribuirà ad aumentare l'offerta turistica dei nostri operatori che attraverso questa normativa potranno recuperare uno svantaggio con altre Regioni.

Relazione finanziaria

Titolo : Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
29 del 26 Novembre 2001

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale non sono previsti oneri, ne occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria in quanto nessuno onere si deduce in maniera diretta, ovvero indiretta

riveniente dall'applicazione della modifica apportata. Difatti trattasi solo di mera ulteriore di modalità di concessione e tipologia di permesso di pesca che si somma a quelli già codificati nella normativa vigente.

Tab. 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I-o-C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Integrazione e modifiche LR 26/2001. (Art 1)	C	P	0,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. UPB/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
_____	_____	_____	_____	_____
Totale	_____	_____	_____	0,00/ _____

Re. 06/02/2017

